



Consorzi con attività esterna

SITUAZIONE PATRIMONIALE CONSORZI CON ATTIVITA' ESTERNA

ANAGRAFE ECONOMICA - REGISTRO IMPRESE

Guida alla presentazione della domanda di deposito della situazione patrimoniale dei consorzi con attività esterna art. 2615 bis c.c., 2423 e ss.

REGISTRO IMPRESE
CAMERA DI COMMERCIO DI
TORINO

Via San Francesco da Paola 24
10123 Torino

Tel.: +39 011 571 6424

Fax: +39 011 571 6445

accettazionepratichi@to.camcom.it

www.to.camcom.it/registroimprese

A cura di: V. Federico

Con la collaborazione di: E. C. Vocale

Redazione: L. Chinè

Coordinamento testi e contenuti: E. C. Vocale



INDICE DEI CONTENUTI

SITUAZIONE PATRIMONIALE CONSORZI CON ATTIVITA' ESTERNA	2
NORMATIVA.....	2
REGIME PUBBLICITARIO: SITUAZIONE PATRIMONIALE CONSORZI CON ATTIVITA' ESTERNA	2
FORMATO: XBRL.....	2
SCHEDA ADEMPIMENTO: ISCRIZIONE ELENCO SOCI.....	5
AVVERTENZE E CASI PARTICOLARI	9
ELENCO DEI SOCI.....	9
DEPOSITO BILANCIO DI ESERCIZIO IN LUOGO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE	9
COMPILAZIONE DEL DEPOSITO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI CONSORZI CON ATTIVITA' ESTERNA	10
LA NORMATIVA.....	13
GLI ARTICOLI DEL CODICE CIVILE.....	13



SITUAZIONE PATRIMONIALE CONSORZI CON ATTIVITA' ESTERNA

NORMATIVA

La situazione patrimoniale del consorzio è composta principalmente da valori numerari (crediti e debiti verso i consociati, valori in cassa e banca, debiti vari ecc.): dal fondo consortile e da eventuali avanzi o disavanzi di gestione.

In base all'art. 2615 *bis* del codice civile, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, le persone che hanno la direzione del consorzio redigono la situazione patrimoniale osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni (2423 ss. c.c.) e la depositano presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione il consorzio ha la sede legale.

REGIME PUBBLICITARIO: SITUAZIONE PATRIMONIALE CONSORZI CON ATTIVITA' ESTERNA

Gli effetti della pubblicità legale nel registro delle imprese, del deposito della situazione patrimoniale dei consorzi con attività esterna, sono quelli della pubblicità dichiarativa (art. 2193 c.c.): la situazione patrimoniale se non depositata, non può essere opposta ai terzi da chi è obbligato a richiedere il deposito, a meno che questi non provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza.

FORMATO: XBRL

L'obbligo di presentare al registro imprese il bilancio di esercizio in un formato elettronico elaborabile (XBRL), inizialmente fissato per il 31 marzo 2007, è stato successivamente prorogato (dal c.d. decreto "Milleproroghe") al 31 marzo 2008.

Nella legge 28 febbraio 2008 n. 31, di conversione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (c.d. "Decreto Milleproroghe") non si rinviene alcuna ulteriore proroga: ma anche quest'ultimo termine di scadenza è stato superato. Solo con l'emanazione del D.P.C.M. 10 dicembre 2008 ed il successivo comunicato del Ministero dello Sviluppo Economico è stato, infatti, introdotto a decorrere dal 2009, l'obbligo del deposito del bilancio in formato XBRL per tutte le società che chiudono l'esercizio dopo il 16 febbraio 2009.

Il D.P.C.M. 10 dicembre 2008 recante le specifiche tecniche del formato elaborabile (XBRL) per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati, atteso per dare attuazione al predetto obbligo, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 31 gennaio 2009 n. 304. Il decreto è stato, infatti, emanato per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 21, del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006 n. 248.

All'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. 10 dicembre 2008 si stabilisce che: "L'obbligo di adottare le modalità di presentazione nel formato elettronico elaborabile si applica ai bilanci e ai



relativi allegati, riferiti all'esercizio in corso al 31 marzo 2008, per le imprese che chiudano l'esercizio successivamente alla pubblicazione sul sito XBRL delle specifiche (tassonomie dei documenti) di cui all'art. 5, comma 1".

Nei successivi commi 2 e 3 vengono dettate le disposizioni transitorie. In fase di prima applicazione, l'obbligo di cui sopra non decorre dalla data ivi indicata:

- a) per le società di capitali quotate in mercati regolamentati;
- b) per le società anche non quotate che redigono il bilancio di esercizio e consolidato in conformità ai principi contabili internazionali, per le società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 209/2005 e per le altre tenute a redigere i bilanci secondo il D. Lgs. 27 gennaio 1992 n. 87;
- c) per le società controllate e le società incluse nel bilancio consolidato redatto dalle società di cui alle lettere a) e b) (art. 3, comma 2).

Sempre in fase di prima applicazione, l'obbligo di cui sopra si ritiene assolto con il deposito nel registro imprese, unitamente al bilancio di esercizio, e consolidato ove redatto, completi e nel formato usuale, delle tabelle del conto economico e dello stato patrimoniale compilate secondo lo standard XBRL, sulla base delle specifiche tecniche pubblicate dall'Associazione XBRL Italia sul sito XBRL, sentito il parere dell'OIC¹.

L'art. 5, comma 6, del decreto del 10 dicembre 2008, stabiliva poi che le date di disponibilità sul sito XBRL delle tassonomie dei documenti che compongono il bilancio sarebbero state rese pubbliche sulla Gazzetta Ufficiale mediante un apposito avviso del Ministero dello Sviluppo Economico, al quale sarebbero state comunicate dal CNIPA.²

Solo in data 16 febbraio 2009 il CNIPA ha comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico di aver pubblicato sul proprio sito internet le "Tassonomie XBRL" nella versione italiana: da questa data, quindi, decorre per le società di capitali l'obbligo di depositare al registro imprese il bilancio di esercizio in formato XBRL.

Il formato XBRL (acronimo in lingua inglese di eXtensible Business Reporting Language), è un documento informatico "elaborabile" che consente di facilitare lo scambio di informazioni finanziarie.

Il formato XBRL si basa su determinate tassonomie³ dei documenti che compongono il bilancio. Riferito a XBRL, per tassonomia si intende un file al cui interno sono elencate le definizioni degli elementi ovvero delle voci di bilancio, che l'utente potrà utilizzare nel processo di redazione del documento contabile.

¹ Organismo italiano di contabilità.

² Centro Nazionale per Informatica nella Pubblica Amministrazione.

³ Sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27.2.2009, è stato pubblicato l'avviso del Ministero dello Sviluppo Economico contenente la data (16.2.2009) di disponibilità sul sito XBRL delle tassonomie dei documenti che compongono il bilancio, così come previsto dall'art. 5, commi 4 e 6 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.12.2008; sullo stesso avviso viene ufficializzato il sito sul quale sono rese disponibili le tassonomie: www.cnipa.gov.it alla pagina "[http://www.cnipa.gov.it/site/it-IT/Normativa/Tassonomia XBRL/](http://www.cnipa.gov.it/site/it-IT/Normativa/Tassonomia%20XBRL/).



Il documento XBRL è un file nel quale i dati sono etichettati con un codice che definisce il tipo di voce tra quelle presenti nella tassonomia, le dimensioni del dato, ovvero il periodo, la società e la moneta di conto. Il documento di bilancio in formato elettronico contiene, invece, un unico blocco di informazioni testuali, numeriche e grafiche che può essere visualizzato, stampato, o modificato manualmente. Chi riceve un file XBRL può, invece, automaticamente analizzarlo, convalidarlo, elaborarlo, trasformarlo e archiviarlo.

Con l'utilizzo di XBRL si possono abbattere le barriere, sintattiche e semantiche, tra chi produce informazioni finanziarie (le imprese) e chi a vario titolo le consuma (le capogruppo, gli auditor, gli investitori, le banche, i media, le autorità pubbliche, le agenzie di rating).

Per le imprese, XBRL non dovrà essere considerato soltanto un adempimento in più, ma un'opportunità. Adeguandosi a uno standard, l'azienda eleva il livello di accuratezza e di dettaglio dei suoi report contabili, rispondenti a formati condivisi che si prestano ad essere più facilmente elaborati: un bilancio XBRL letto da un foglio elettronico alimenta facilmente modelli di analisi finanziaria.

Da quest'anno tutte⁴ le società di capitali, hanno l'obbligo di depositare nel registro imprese il bilancio di esercizio nel formato XBRL⁵.

L'obbligo di adottare la modalità di presentazione nel formato elaborabile (XBRL) si applica anche al deposito della situazione patrimoniale che i consorzi con attività esterna, ai sensi dell'art. 2615 bis del Codice Civile, devono depositare al registro delle imprese entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio.

A chiarirlo è un documento di Unioncamere del 23 dicembre 2009 prot n. 18751 stilato nell'ambito dell'osservatorio costituito con il consiglio nazionale dei dottori commercialisti, ove si rammenta che la dottrina prevalente assimila la situazione patrimoniale dei consorzi al bilancio delle società, così come stabilito dall'articolo 2423 del c.c., secondo il quale "gli amministratori devono redigere il bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa".

L'obbligo di utilizzo del formato elaborabile, per il momento, si riferisce allo stato patrimoniale (inclusi i conti d'ordine) ed al conto economico, limitatamente ai quali è stata approvata la tassonomia XBRL. Per conseguenza, essendo la tassonomia ancora non integralmente disponibile, occorre presentare il bilancio anche nel formato PDF.

Pertanto i consorzi effettueranno il deposito della situazione patrimoniale allegandola alla pratica sia nel formato PDF, sia nel formato XBRL. Ulteriori informazioni sulle modalità per la creazione del file in formato XBRL sono disponibili sul sito webtelemaco.infocamere.it.

I consorzi dovranno, quindi depositare:

- La situazione patrimoniale ed il conto economico nel formato XBRL.
- La situazione patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa nel formato usuale (PDF).

⁴ Escluse le società che applicano i principi contabili internazionali IAS/IFRS, tra cui le società quotate, le banche e gli altri intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia e le società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione che utilizzano schemi specifici.

⁵ Poiché, l'obbligo è previsto per tutte le società che chiudono l'esercizio sociale successivamente alla data del 16 febbraio 2009.



SCHEDA ADEMPIMENTO: ISCRIZIONE ELENCO SOCI

Ufficio competente	L'ufficio del registro delle imprese della provincia nella quale è ubicata la sede legale della società
Riferimenti normativi	Art. 2615- <i>bis</i> c.c. , 2423 e ss.
Modalità di presentazione	La domanda deve essere trasmessa telematicamente oppure, presentata su supporto informatico (floppy disk, cd rom)
Regime pubblicitario	Pubblicità dichiarativa ⁶
Termine	Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale
Soggetti obbligati	Le persone a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio ⁷ .
Soggetti legittimati	Procuratore, professionista incaricato ⁸ ,
Intestazione/ firme distinta Fedra	<ul style="list-style-type: none">• <i>Se la domanda è presentata da un amministratore/direttore del consorzio con CNS/smart card:</i> la distinta Fedra deve essere intestata allo stesso amministratore/direttore del consorzio e da questi firmata digitalmente.• <i>Se la domanda è presentata da un amministratore/direttore del consorzio senza CNS/smart card:</i> la distinta Fedra deve essere intestata allo stesso amministratore/direttore del consorzio; alla domanda deve essere allegato il "modello firme" sul quale l'amministratore/direttore del consorzio deve apporre la propria firma autografa e deve esservi anche indicato il codice pratica corrispondente. Il modello firme deve poi essere scansionato, trasformato in .pdf/A, pdf o .tif, e sottoscritto digitalmente dall'intermediario che provvede all'invio telematico della domanda. Alla stessa dovrà anche essere allegato il documento d'identità da salvare in un apposito file.• <i>Se la domanda è presentata da un procuratore:</i> La distinta Fedra deve essere intestata al procuratore e da questi firmata digitalmente; alla domanda deve essere allegata copia informatica della procura sulla quale l'amministratore/direttore del consorzio che l'ha

⁶ Art. 2448 c.c.

⁷ Amministratori o direttori del consorzio.

⁸ Ai sensi dell'art. 31 comma 2-*quater* e *quinquies* della legge n. 340/2000.



	<p>conferita deve apporre la propria firma autografa e deve esservi anche indicato il codice pratica corrispondente. La procura deve poi essere scansionata, trasformata in .pdf/A, .pdf o .tif, e sottoscritta digitalmente dal procuratore. Alla stessa domanda dovrà anche essere allegato il documento d'identità da salvare in un apposito file.</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Se la domanda è presentata da un professionista incaricato:</i> <p>la distinta Fedra deve essere intestata al professionista e da questi firmata digitalmente.</p>
Modello base	B
Modelli allegati	<p>ALLEGATO 1 (eventuale)</p> <ul style="list-style-type: none">• Modello NOTE, nell'ipotesi in cui la domanda sia presentata dal professionista incaricato nel quale lo stesso dovrà dichiarare:<ul style="list-style-type: none">- se il professionista ha sottoscritto la domanda con un dispositivo di firma digitale rilasciato da Certicom oppure per il tramite degli Ordini convenzionati (solo incarico):<div data-bbox="517 1066 1326 1189" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p><i>"Il sottoscritto dottore commercialista/ragioniere, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, dichiara di presentare la domanda su incarico degli amministratori".</i></p></div>- se il professionista ha sottoscritto la domanda con un dispositivo di firma digitale che non è stato rilasciato da Certicom oppure per il tramite degli Ordini convenzionati, quindi privo del certificato di ruolo (incarico e iscrizione):<div data-bbox="517 1402 1326 1637" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p><i>"Il sottoscritto, in qualità di dottore commercialista/ragioniere, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, dichiara di essere iscritto nella sezione A "Commercialisti" dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di al numero Dichiara, inoltre, di non avere a proprio carico provvedimenti disciplinari ostativi all'esercizio della professione e di presentare la domanda su incarico degli amministratori".</i></p></div>



Atti /documenti obbligatori da allegare alla domanda	<p>Predisporre un file per il seguente documento:</p> <ul style="list-style-type: none">• copia informatica della situazione patrimoniale e del conto economico in formato XBRL⁹ sottoscritta digitalmente dagli amministratori¹⁰• copia informatica della situazione patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa in formato pdf sottoscritta digitalmente dagli amministratori¹¹. <p>Se l'allegato suindicato non è in originale¹² deve essere depositato in copia conforme all'originale dichiarata:</p> <ul style="list-style-type: none">- dal soggetto che detiene¹³ stabilmente i documenti ai sensi del comma 4 dell'art. 23 D.Lgs. n. 82/2005¹⁴ con la seguente formula da apporre in calce all'atto: <div data-bbox="513 763 1343 920" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p><i>"Il sottoscritto, quale detentore del documento analogico originale, dichiara ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005 che il presente documento è conforme all'originale, composto da n. pagine. Luogo..... e data.....".¹⁵</i></p></div>- dal notaio con la seguente formula da apporre in calce all'atto: <div data-bbox="513 969 1343 1099" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p><i>"Il sottoscritto Notaio attesta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 della D.Lgs. n. 82/2005, la conformità del presente documento all'originale, composto da n. pagine. Luogo e data".¹⁶</i></p></div>
Formato file contenente gli atti/documenti	Pdf e XBRL ¹⁷ - pdf/A ¹⁸ o tif ¹⁹ N.B: lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa devono essere contenuti in un unico file ²⁰ .

⁹L'obbligo di adottare le modalità di presentazione nel formato elaborabile (XBRL) si applica anche al deposito della situazione patrimoniale che i consorzi con attività esterna, ai sensi dell'art. 2615 bis del Codice Civile, devono depositare al registro delle imprese entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, in virtù dello specifico richiamo contenuto nello stesso articolo alle norme relative al bilancio d'esercizio delle società per azioni.

¹⁰ La copia informatica della situazione patrimoniale in formato XBRL deve essere sottoscritta digitalmente da tutti gli amministratori i quali risultino i firmatari della situazione patrimoniale in formato .pdf in fondo al documento informatico in corrispondenza di "FIRMATO IN ORIGINALE DA", oppure, i quali risultino avere apposto sulla copia cartacea del bilancio (successivamente scansionata e trasformata nei formati previsti) la propria firma autografa.

¹¹ La copia informatica della situazione patrimoniale deve essere sottoscritta digitalmente da tutti gli amministratori i quali risultino i firmatari della stessa in fondo al documento informatico in corrispondenza di "FIRMATO IN ORIGINALE DA..." oppure, i quali risultino avere apposto sulla copia cartacea (successivamente scansionata e trasformata nei formati previsti) la propria firma autografa.

¹² Poiché non sono sottoscritti digitalmente da tutti gli autori del documento.

¹³ Non è detentore chi detiene solo provvisoriamente e non avendo titolo la documentazione.

¹⁴ Così come modificato dal D.L. n. 185/2008 convertito in legge 28/01/2009 n. 2.

¹⁵ Coincidente con il momento in cui chi detiene il documento appone alla copia informatica la propria firma digitale.

¹⁶ Coincidente con il momento in cui il Notaio appone alla copia informatica la propria firma digitale.

¹⁷ L'obbligo di adottare le modalità di presentazione nel formato elaborabile (XBRL) si applica anche al deposito della situazione patrimoniale che i consorzi con attività esterna, ai sensi dell'art. 2615 bis del Codice Civile, devono depositare al registro delle imprese entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, in virtù dello specifico richiamo contenuto nello stesso articolo alle norme relative al bilancio d'esercizio delle società per azioni.

¹⁸ Per le situazioni patrimoniali e le relazioni allegati non è obbligatorio il formato PDF/A (D.P.C.M. n. 304 pubblicato sulla G.U. in data 31.12.2008).

¹⁹ Gli altri documenti (per esempio, la procura, il modello firme e il documento d'identità) possono essere allegati anche in formato .pdf oppure .tif.



Codice atto	720
Diritti di segreteria	<ul style="list-style-type: none">• Euro 60,00 da pagarsi tramite il sistema di pagamento elettronico Telemaco-pay (o altro sistema consentito), se la domanda è inviata telematicamente;• Euro 90,00 da pagarsi tramite c.c.p. n. 311100, intestato alla C.C.I.A.A. di Torino, se la domanda è presentata su supporto informatico;
Imposta di bollo	<p>Euro 65,00 da pagarsi tramite il sistema di pagamento elettronico Telemaco-pay (o altro sistema consentito), se la domanda è inviata telematicamente, o tramite c.c.p. N. 311100, intestato alla C.C.I.A.A. di Torino, se la domanda è presentata su supporto informatico.</p> <p>Come previsto dall'art. 15 del D.P.R. n. 642/72, la Distinta Fedra deve indicare la modalità di pagamento dell'imposta di bollo recando in testa la dicitura corrispondente:</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>"Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di commercio di Torino – autorizzazione del Ministero delle Finanze - Direzione Generale delle Entrate in Piemonte – n. 9/2000 del 26/09/2000."</i>• <i>"Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite l'autorizzazione del Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Entrate – n. delⁿ²¹"</i>• <i>"Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite presentazione della dichiarazione inviata in data all'Agenzia delle Entrate diⁿ²²"</i>
Sanzioni	<p>Pagamento della sanzione in misura ridotta per le domande tardive</p> <ul style="list-style-type: none">- Norma: 2630 c.c.- Soggetti sanzionati: ciascun amministratore. <p>Importo dovuto: Euro 412,00</p> <p>A tale importo dovranno essere aggiunte 15,00 Euro di spese di notifica. Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente secondo le modalità indicate nel verbale di notifica, non è possibile il pagamento elettronico.</p>

²⁰ Infatti l'art. 2615-bis c.c. richiama l'articolo 2423 c.c. base al quale lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa costituiscono un unico documento contabile (il bilancio).

²¹ Nel caso in cui il professionista (in genere il notaio) sia titolare di una propria autorizzazione al pagamento virtuale dell'imposta di bollo.

²² Secondo le modalità stabilite dall'art. 2 del D.M. n.127/2002, cioè previa presentazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di una dichiarazione contenente il numero presuntivo degli atti da presentare durante l'anno.



AVVERTENZE E CASI PARTICOLARI

APPROVAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

La legge non prevede che la situazione patrimoniale sia preventivamente approvata dall'assemblea dei consorziati, anche se può ammettersi una clausola statutaria che stabilisca l'approvazione. Non è necessario dunque depositare il verbale di approvazione da parte dell'assemblea.

DEPOSITO DEL BILANCIO DI ESERCIZIO OLTRE ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

I consorzi che abbiano già redatto e depositato, presso il competente ufficio del registro delle imprese, la situazione patrimoniale ai sensi di quanto prevede l'art. 2615-*bis* c.c., non devono anche depositare, sempre presso lo stesso registro, copia del bilancio di esercizio e degli altri allegati, secondo le norme e i tempi previsti per le società di capitali.

Tale ulteriore adempimento non è previsto dalle norme del codice civile: in caso di deposito del bilancio di esercizio, a fronte di una situazione patrimoniale già depositata, l'Ufficio del registro delle imprese di Torino provvederà al rifiuto dello stesso in quanto atto atipico, il cui deposito non è previsto dalle norme di legge.

ELENCO DEI SOCI

I consorzi con attività esterna non devono presentare domanda di iscrizione dell'elenco dei soci: nel caso la stessa venga presentata, verrà rifiutata dall'Ufficio in quanto non prevista dalla legge.

DEPOSITO BILANCIO DI ESERCIZIO IN LUOGO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

Nell'ipotesi in cui il consorzio con attività esterna depositi un bilancio di esercizio, in luogo della situazione patrimoniale, nei tempi previsti per il deposito del bilancio di esercizio delle società di capitali (entro 30 giorni dall'approvazione, intervenuta ben oltre il decorso dei due mesi dalla chiusura dell'esercizio del consorzio), lo stesso consorzio sarà:

- invitato a chiarire se il documento contabile allegato alla domanda di deposito, denominato "bilancio di esercizio", rappresenti di fatto quella che il codice civile denomina invece "situazione patrimoniale"; in tale caso, la domanda dovrà essere regolarizzata, specificando come codice atto il codice 720 (in luogo di 711 o 712 o ...) che corrisponde al deposito della situazione patrimoniale;
- sanzionato, per omesso o tardivo deposito della situazione patrimoniale.



COMPILAZIONE DEL DEPOSITO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI CONSORZI CON ATTIVITA' ESTERNA

Per il deposito della situazione patrimoniale dei consorzi sono disponibili due diverse modalità di presentazione:

- Fedra 6.5.1 e prodotti compatibili (con gli aggiornamenti relativi al nuovo formato XBRL) mentre le versioni precedenti dal 16 febbraio 2010 non saranno più accettate;
- *Bilancio Online*²³ raggiungibile all'indirizzo <https://webtelemaco.infocamere.it/> alle voci BILANCI e NUOVO BILANCIO, un servizio su browser che consente, senza l'installazione di Fedra o di altri software analoghi ed utilizzabile solo con documenti firmati digitalmente.

E' stato dismesso a decorrere dal 1/02/2009 il servizio "Bilanci PDF".

N.B.: per il deposito della situazione patrimoniale dei consorzi occorre utilizzare il formato XBRL²⁴

Per la compilazione della domanda nell'esempio seguente è stata utilizzata la versione Fedra 6.5.1.

²³ Per approfondimenti, è disponibile il "Manuale operativo per il deposito dei bilanci al registro delle imprese", all'indirizzo web <http://www.unioncamere.it/> alle voci Registro delle Imprese e Guide e manuali.

²⁴ L'obbligo di adottare le modalità di presentazione nel formato elaborabile (XBRL) si applica anche al deposito della situazione patrimoniale che i consorzi con attività esterna, ai sensi dell'art. 2615 bis del Codice Civile, devono depositare al registro delle imprese entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, in virtù dello specifico richiamo contenuto nello stesso articolo alle norme relative al bilancio d'esercizio delle società per azioni.



FEDRA VERSIONE 6.5.1

Esempio

Domanda di deposito della situazione patrimoniale del consorzio Europcons al 31/12/2009 presentata in data 09/02/2010.

(2) Nuova Pratica

Tipologia soggetto	Adempimenti	Modello Base
<input checked="" type="radio"/> B - Deposito bilanci / elenco soci <input type="radio"/> I1 - Iscrizione di imprenditore individuale ne R.I. <input type="radio"/> I2 - Modifica / cancellazione di imprenditore individuale <input type="radio"/> Intercalare P - Atti o fatti relativi a socio o titolare di carica <input type="radio"/> R - Denuncia al R.E.A. di associazione, ente, impresa estera <input type="radio"/> S - Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali <input type="radio"/> S1 - Iscrizione società, consorzio, G.E.I.E., Ente pubblico economico <input type="radio"/> S2 - Modifica società, consorzio, G.E.I.E., Ente pubblico economico <input type="radio"/> S3 - Scioglimento, liquidazione, cancellazione dal R.I. <input type="radio"/> S5 - Attività sede legale: inizio, modifica, cessazione <input type="radio"/> TA - Atto di trasferimento proprietà o godimento di azienda <input type="radio"/> UL - Localizzazione: apertura modifica, cessazione		

ATTENZIONE! L'ex modello SE è stato sostituito dal modello UL, gli ex modelli S6 e INTS sono stati sostituiti dal MODELLO S

Selezionare la cartella "Modello Base" e scegliere il modello B. Cliccare sul pulsante Avanti per proseguire.

Dopo aver inserito, nella maschera precedente, i "Dati di intestazione della pratica", predisporre la domanda valorizzando nella sezione "Modelli e riquadri costituenti la pratica": nella sezione sinistra, la riga corrispondente al modello (B) DEPOSITO BILANCIO/ELENCO SOCI; nella sezione destra, il riquadro DEPOSITO BILANCIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE .

Dati di intestazione della pratica

Denominazione EUROPCONS
 Forma giuridica CONSORZIO
 Codice fiscale 08742450011
 Nr. R.E.A. SEDE 997303
 C.C.I.A.A. di (SEDE) TORINO
 Il sottoscritto GALLI MARCO **Anagrafica Persone**
 In qualità di AMMINISTRATORE
 Numero Protocollo di riferimento (per pratiche di rettifica) PV (RI/AA) ANNO NUMERO PRA
 Annotazioni ad uso locale
 Modalità di presentazione Con firma digitale Senza firma digitale

Modelli e Riquadri costituenti la pratica

(B) DEPOSITO BILANCI / ELENCO SOCI
 DEPOSITO BILANCIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE

Pratica DA SCARICARE con codice: 20910554



ella cartella "Deposito Bilancio" valorizzare la voce "720-Situazione patrimoniale consorzio al" e nel campo corrispondente indicare la data di chiusura della situazione patrimoniale, come nella maschera riportata a lato. Compilare il campo "Indicazione formato XBRL"²⁵ selezionando dal menù a tendina la voce "SOGGETTO OBBLIGATO [1]". Compilare il campo obbligatorio²⁶ "Verbale approvazione bilancio del" indicando la data di chiusura della situazione patrimoniale.

Convalidare con il tasto Applica e cliccare su Chiudi per tornare alla maschera principale per proseguire con le operazioni di completamento della pratica.

VISURA A QUADRI RISULTANTE DALLA CORRETTA COMPILAZIONE DEL MODELLO B, COMPILATO CON LA VERSIONE 6.5.1

```

*****
Mod.B: deposito bilancio / elenco dei soci
*****
A / ESTREMI ISCRIZIONE DELLA DOMANDA
CCIAA di TO N. REA 997303 forma giuridica: CO
-----
DEPOSITO BILANCIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE
720 SITUAZIONE PATRIMONIALE CONSORZI
al 31/12/2009
si allega verbale di approvazione del bilancio del 31/12/2009
formato XBRL OBBLIGATO
-----

```

²⁵ Sono disponibili all'indirizzo <http://webtelemaco.infocamere.it/> nella sezione "Strumenti" BILANCI XBRL il software per la predisposizione del Prospetto Contabile in formato XBRL, secondo le specifiche della Tassonomia di riferimento, e un servizio on-line di validazione e visualizzazione, denominato TEBE, per verificare la validità formale di un istanza XBRL prima del deposito nel registro delle imprese e per generare una rappresentazione HTML o PDF dell'istanza XBRL per ottenere un formato leggibile del Bilancio.

²⁶ Diversamente non è possibile procedere con lo scarico della pratica, la data indicata in questo campo non verrà visualizzata in visura.



LA NORMATIVA

GLI ARTICOLI DEL CODICE CIVILE

Art. 2423 - Redazione del bilancio

Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.

Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.

Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.

Art. 2615 bis - Situazione patrimoniale ²⁷

[1] Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale le persone che hanno la direzione del consorzio redigono la situazione patrimoniale osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni e la depositano presso l'ufficio del registro delle imprese [2188].

[2] Alle persone che hanno la direzione del consorzio sono applicati gli articoli 2621, n. 1, e 2626.

[3] Negli atti e nella corrispondenza del consorzio devono essere indicati la sede di questo, l'ufficio del registro delle imprese presso il quale esso è iscritto e il numero di iscrizione.

²⁷ Articolo aggiunto dall'art. 4, legge 10 maggio 1976, n. 377.